

# L'imputabilità del danno ingiusto, prospettive di civiltà sociale nelle strutture di formazione scolastica

**Autore:** Alberto Patron

**In:** Diritto civile e commerciale

L'imputabilità è civilmente rappresentata come il principale presupposto della colpevolezza, delineata nel codice civile mediante l'individuazione di un autore del fatto, tale per cui il suo effetto immediato e diretto sia un danno ingiusto, e l'autore ne possa essere chiamato a risarcire il danno con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Il disvalore giuridico della condotta, all'interno di un environment di civiltà sociale è permeato dalla capacità che l'autore abbia di rendersi conto di tale richiamato disvalore, ovvero che egli sia imputabile del fatto; e quest'ultima fattispecie si può sviluppare solo quando il soggetto sia stato capace di intendere e volere al momento della commissione del fatto illecito (art. 2046 c.c.), e non già la capacità di agire, che notoriamente si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età (art. 2 c.c.), necessaria per la conclusione di validi rapporti sinallagmatici.

L'entità del danno risarcibile è individuata dall'art. 2056 c.c., nel danno emergente, ovvero sia la concreta diminutio patrimoniale subita dal danneggiato (ad es. il valore dell'autoveicolo strisciato), e nel lucro cessante, cioè il mancato guadagno (ad es. i lavori non svolti da un idraulico a causa delle mutate condizioni di salute a seguito dell'evento dannoso).

A tali voci di danno vanno, in breve, aggiunti il danno morale, cioè il patema, il dolore, l'ingiusto turbamento seguenti al danneggiamento (ad es. la sofferenza psichica causata a seguito di uno sfregio al viso), il danno esistenziale, ravvisabile quando vi è stata la lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

Affinché il danno sia risarcibile è necessario che esso sia conseguenza immediata e diretta dell'azione od omissione che l'ha generato (art. 1223 c.c.). Ciò significa che tra fatto (azione od omissione) ed effetto

(danno) deve ravvisarsi un valido nesso di causalità. Il fatto deve porsi quale antefatto logico e necessario al verificarsi dell'effetto.

Accanto al caso normale in cui il danno è direttamente prodotto dal soggetto, il codice disciplina talune ipotesi tassative nelle quali l'evento dannoso è opera diretta di altre persone, o di cose, o financo animali. Una ipotesi di responsabilità oggettiva è quella in cui responsabile è colui che ha commesso il fatto (responsabilità diretta), ma si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa ed il criterio di imputazione del danno viene rinvenuto di volta in volta, nell'esercizio di attività pericolose (art. 2050, 2054 c.c.), nella custodia di cose (art. 2051 c.c.), nella proprietà di animali (art. 2052 c.c.), o di edifici (art. 2053 c.c.). La responsabilità oggettiva si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità. Per liberarsi da tale responsabilità occorre dimostrare l'assenza del nesso di causalità (il danno cioè non è stato l'effetto immediato e diretto del fatto) o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso, risultando questo

pertanto frutto supposto di caso fortuito o forza maggiore.

Una ipotesi di cd. responsabilità per fatto altrui (o indiretta) è quella in cui, in considerazione dell'esistenza di un rapporto assistenziale, familiare, di lavoro o di custodia è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo o di chi doveva curarne l'educazione. In tale vastissima categoria sono ricomprese la responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.); la responsabilità del proprietario del veicolo in solido con quella del conducente in caso di sinistri stradali (art. 2054 c.c.); la responsabilità dei genitori,

dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dai minori in loro custodia (artt. 2047 e 2048 c.c.). Ricordiamo, in una ipotesi non peregrina che l'infortunio occorso ad un bambino di Scuola Materna durante le attività di psicomotricità, oggi estesamente implementate ahimè alle volte anche da personale non specificatamente abilitato, o svolto secondo logiche del "lasciate che si divertano, che si sfoghino saltando da un materasso all'altro, sono bambini, sudare gli fa bene", attività magari svolte in strutture prive anche di presidi sanitari in loco, genera una importante responsabilità

3

dell'amministrazione scolastica, proprio ex art. 2043 c.c., per mancata destinazione di idonea struttura, personale e mezzi a quel genere di specifica attività scolastico-formativa.

Quante volte ormai gli organi di informazioni ci riportano in cronaca bambini ricoverati in pronto soccorso o nelle ipotesi più fauste restituiti ai genitori con fasciature improvvisate o, peggio, impacchi di acqua fredda, sulla testa per essere caduti durante le pratiche psicomotorie. A nulla vale tentare di sostenere che sono semplicemente scivolati o si siano picchiati tra compagni di classe...

Da quanto sopra detto, risulta chiaro che sono molteplici gli aspetti secondo i quali l'insegnante o colui che ha in custodia il minore può essere ritenuto responsabile e quindi obbligato a risarcire il danno. Un danno che potrà anche svilupparsi od aggravarsi successivamente all'evento, con eziologie più disparate. Si avrà responsabilità diretta tutte le volte che, al pari di chiunque altro, il docente o il supplente, ovvero il personale ATA, oggi anch'esso non più assunto stabilmente ma proveniente da decennali percorsi di stanchezza supplente o collocazione mirata o temporanea, privo di qualsivoglia occasione di aggiornamento formativo, dovessero arrecare un danno al minore con dolo o colpa. Anche laddove l'insegnante abusasse degli strumenti educativi ed arrecasse un danno, senz'altro dovrà risarcirlo, anche sotto il profilo morale (quanti adulti ricordano ancora, a settant'anni, gli scapaccioni che la maestra gli elargiva abbondantemente durante le elementari?), allo stesso modo nel caso in cui urtasse inavvertitamente il ragazzo (ad esempio negli stretti corridoi scolastici delle Scuole Materne, strutture spesso obsolete che durante i rientri dal pranzo o dai momenti di gioco esterni si intasano a collo di bottiglia nelle attività di vestizione), il quale rovinando a terra si ferisse.

Più nello specifico l'insegnante sarà responsabile anche in via indiretta, per quei danni che l'allievo dovesse procurare ad altri durante l'orario di lezione o quanto meno per il tempo in cui esso è affidato alla scuola, anche se durante una recita scolastica svolta in struttura viciniora, come un Oratorio.

Occorre fare una riflessione: i minori in quanto incapaci di valutare e comprendere adeguatamente il valore sociale dell'atto commesso e di determinarsi in modo autonomo, in sintesi, incapaci di intendere e

4

di volere, non sono responsabili dei danni che dovessero cagionare a terzi (art. 2046 c.c.). L'imputabilità,

cioè la capacità di cogliere appieno il complesso e relazionale significato delle proprie azioni e di valutarne poi gli effetti, è uno dei presupposti propri e consolidati della responsabilità civile. Non è qui necessaria la capacità legale d'agire (che si consegue con il diciottesimo anno compiuto), richiesta per stipulare atti contrattuali, si ritiene infatti sufficiente, per rendersi conto che è illecito cagionare ad altri un danno ingiusto, un grado di maturità inferiore rispetto a quello necessario per amministrare un patrimonio.

Ovviamente per piana esperienza non tutti i minori sono incapaci allo stesso modo o nella medesima misura, ciò dipende, evidentemente, dal grado di maturazione raggiunta. Il nostro sistema normativo non è certamente insensibile a tale differenza ed ha pertanto regolato in maniera diversa il caso in cui a cagionare un danno sia un minore del tutto incapace di intendere e volere od il minore che sia già in grado di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Ciò, in ogni caso, sarà valutato di volta in volta dal Giudice, non essendo possibile elaborare un criterio assoluto valido a prescindere dal grado di maturità del ragazzo fondandone le valutazioni su un ventaglio articolato di elementi, come l'età dell'autore del fatto, lo sviluppo intellettuale, quello fisico, l'assenza di eventuali malattie ritardanti (ecco qui l'importanza ed il valore dell'apporto degli interventi degli psicologi nelle scuole), la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con riferimento all'attitudine di autodeterminarsi.

Da questa distinzione deriva anche una differente disciplina normativa: i danni cagionati da minori incapaci rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2047 c.c., mentre quelli cagionati da minori capaci sono soggetti alla norma di cui all'art. 2048 c.c.

Pertanto diremo che l'incapace è irresponsabile. L'art. 2047, 1° co., c.c. prevede infatti, "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

5

Si tratta di una responsabilità diretta, perché si ricollega alla violazione di un obbligo specifico di custodia che incombe su chi è deputato alla sorveglianza del minore nel momento in cui quest'ultimo ha commesso il fatto illecito.

Sono da individuarsi, pertanto, due momenti distinti in tale fattispecie: l'atto lesivo compiuto da un soggetto incapace; ed il comportamento del sorvegliante che non ha agito in modo da scongiurare il verificarsi del danno.

La responsabilità del sorvegliante è presunta, cioè si ritiene esistente fino a prova contraria, cioè fino a quando il sorvegliante non riesca a dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire che l'incapace commettesse il fatto illecito, a tal fine sono caldamente suggerite le implementazioni di videosorveglianza in tutti gli istituti scolastici, ovviamente nel rispetto della specifica normazione.

Si assisterà in questo caso ad un'inversione dell'onere della prova, non sarà chi agisce per il risarcimento del danno a dover provare una mancanza del sorvegliante, ma sarà questi a dover dimostrare di aver fatto il necessario a scongiurare il verificarsi del danno.

Nel caso di minori capaci troverà applicazione l'art. 2048 c.c., riferito alla responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte: "Gli esercenti la potestà, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o

un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Tale articolo prende in considerazione la figura del minore che già sia capace di cogliere il disvalore delle proprie azioni e delle relative conseguenze dannose, stabilendo che per il fatto illecito da questi cagionato sia tenuto a risponderne il genitore, il tutore, il precettore ecc.: si tratta anche in questo caso di responsabilità presunta, ovvero che determina un’inversione processuale dell’onere della prova.

6

Un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non), ma nel contempo è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (teoria della causalità adeguata o della regolarità causale).

Più in particolare l’incidenza eziologica delle cause antecedenti va valuta, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di un antecedente necessario dell’evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio della causalità efficiente, che contemperando la regola della equivalenza causale espunge appunto le cause antecedenti, dalla serie causale, facendole scadere al rango di mere occasioni, in presenza di un fatto sopravvenuto.

Si ha nesso di causalità tutte le volte che l’effetto non si sarebbe prodotto a prescindere dal comportamento illegittimo. Se invece nella causazione dell’evento dannoso interviene un altro fatto di per sé idoneo a produrre quel danno, si avrà interruzione del nesso causale. Ad esempio, se taluno fosse ferito dall’azione pur violenta di un soggetto estraneo e poi durante il trasporto in ospedale l’autoambulanza non rispettando un segnale di Stop facesse un incidente ed il ferito decedesse, allora il soggetto estraneo sarebbe chiamato a rispondere delle ferite, ma non del decesso. A questo punto, il danneggiato che volesse ottenere ristoro dei danni subiti per il fatto illecito altrui avrebbe l’onere di provare che tutti i requisiti di cui sopra siano simultaneamente ravvisabili nella condotta foriera di danno. Quindi egli sarà tenuto a dimostrare in giudizio di aver subito effettivamente un danno e la sua entità, che questo sia conseguenza immediata e diretta della condotta di un soggetto imputabile, che l’abbia commessa con dolo o colpa.

7

L’attività di insegnamento non esaurisce la funzione fondamentale espletata dal docente, altre infatti sono le attività che, a corollario della principale, vanno a completare l’individualità strumentale dell’insegnante, tra queste funzioni connesse, fondamentale è quella relativa alla vigilanza sugli studenti (da cui la Culpa in Vigilando), volta al fine di evitare il verificarsi di danni.

La prima attenzione da implementare sarà è che i minori, in quanto incapaci di intendere e di volere non sono responsabili dei danni che dovessero cagionare a terzi (art. 2046 c.c.). L’imputabilità, cioè la capacità di cogliere appieno il significato delle proprie azioni e di valutarne poi gli effetti, è uno dei presupposti - come s’è visto - della responsabilità civile.

Ricordiamo che nel novero degli insegnanti di cui al 2° comma dell’art. 2048 c.c. non vanno però

ricompresi gli insegnanti universitari, individuandosi situazioni in cui gli studenti ormai maggiorenni, seguono in totale libertà le lezioni dei docenti, magari tenute in videoconferenza o per lo più in affollatissime aule magne. Questi ultimi assieme ad altre figure quali il personale ATA, e più estesamente i conferenzieri, i relatori e simili saranno soggetti piuttosto alle responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.

Ricordiamo infine che la responsabilità dei precettori non è limitata allo specifico istante in cui inizia la lezione da essi tenuta, ma si estende e distende ad una finestra temporale assai più vasta, comprendente il momento della ricezione degli alunni nella scuola, la ricreazione, le gite scolastiche, la refezione, l'attività di igiene personale, i colloqui, etc.

<https://www.diritto.it/limputabilita-del-danno-ingiusto-prospettive-civilta-sociale-nelle-strutture-formazione-scolastica/>